



COMUNE DI TORRI DEL BENACO
Provincia di Verona

Viale F.lli Lavanda, 3 - Cap. 37010

☎ 0456205888 - fax 0456205800

P.IVA 00661030239

www.comune.torridelbenaco.vr.it

comune@torridelbenaco.vr.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 25 del 29/05/2023

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2023

L'anno duemilaventitre, addì ventinove del mese di Maggio con inizio alle ore 18:38, nella Sala delle Adunanze dell'Auditorium San Giovanni, in sessione ordinaria, seduta pubblica previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco Nicotra Stefano. Sono presenti all'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno specificato in oggetto i seguenti Consiglieri:

	Nome				Nome		
1	NICOTRA STEFANO	Presente		7	CONSOLINI TOBIA	Presente	
2	SALAORNI MARCO	Presente		8	PACE STEFANO	Presente	
3	ANDREOLI PASQUA	Presente		9	GIRAMONTI UGO		Assente
4	CELON CHIARA	Presente		10	FILIPPINI SOFIA	Presente	
5	GIACOMETTI MARCO	Presente		11	CONSOLINI GIORGIO	Presente	
6	CAVALLARI STEFANO VALENTINO	Presente					

PRESENTI: 10

ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Milena Gaglio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2023

Il Sindaco introduce il provvedimento iscritto al punto tre dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, è stato istituito e disciplinato il nuovo canone unico patrimoniale mediante la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 12.01.2021 di approvazione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;*

CONSIDERATO l'assetto normativo vigente e la necessità di intervenire in adeguamento alle disposizioni regolamentari, tenuto conto delle esigenze derivate dalla concreta applicazione del nuovo canone e dalle modifiche normative intervenute sul canone unico;

RAVVISATA la necessità di intervenire in modifica del Regolamento di applicazione del canone unico patrimoniale nei seguenti articoli, di cui si commentano gli interventi di rilievo:

- *Art. 1 Ambito e finalità del regolamento*
- *Art. 2 Definizione e disposizioni generali:* soppressione comma 9 in quanto aspetto disciplinato all'art. 5
- *Art. 3 Presupposto del canone:* Aggiornamento normativo al comma 1 sopprimendo la parola *di comuni*
- *Art. 4 Soggetto obbligato:* Al comma 1 introdotta precisazione e soppresso il comma 6 per disciplina al successivo art. 10
- *Art. 6 Tipologia di occupazione:* L'articolo è stato riscritto per chiarire la regola temporale di durata dei titoli di concessione sulla base della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha definito chiaramente la fattispecie della occupazione permanente e temporanea
- *Art. 9 Istanze e rilascio della concessione:* Integrazione degli elementi necessari nelle istanze di occupazione
- *Art. 11 Rinnovo, proroga e disdetta:* Al comma 7 è stato chiarito la modalità tariffaria applicabile in caso di cessazione in corso d'anno
- *Art. 15 Istanze per i messaggi pubblicitari:* Rimossi i limiti del comma 3 in ordine ai mezzi pubblicitari
- *Art. 17 Istruttoria amministrativa:* Al comma 10 sono stati inseriti i chiarimenti sulla tipologia di esposizione pubblicitaria
- *Art. 26 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico:* Inserimento del nuovo comma 3)
- 3. *Ai fini dell'applicazione del canone unico, il territorio comunale è suddiviso in zone individuate nell'elaborato planimetrico allegato al presente regolamento con la seguente valorizzazione ai fini del calcolo tariffario:*
 - *a) Zona 1 Piazzale Calderini (zona rossa) valorizzazione al 100%*
 - *b) Zona 2 Zona centrale (zona gialla) valorizzazione al 100%*
 - *c) Zona 3 Pai (zona verde) valorizzazione del 40% (tariffa standard x 0,4)*
 - *d) Zona 3 Albisano (zona blu) valorizzazione del 40% (tariffa standard x 0,4)*
 - *e) Zona 4 Il territorio comunale non compreso nelle precedenti zone 1, 2 e 3: valorizzazione 35% (tariffa standard x 0,35)*
- *Art. 31 Determinazione del canone:* Integrate le disposizioni sul calcolo tariffario
- *Art. 32 Occupazioni non soggette al canone:* Inserita la lettera n) sui cappotti termici
- *Art. 33 Riduzioni del canone per l'occupazione di suolo:* Soppressione delle lettere d) ed e) in quanto sarà convertita in una riduzione di carattere tariffaria mediante approvazione di nuova tariffa in considerazione delle dinamiche delle attività commerciali
- *Art. 34 occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità:* Aggiornamento normativo della disciplina di esclusiva competenza del legislatore nazionale
- *Art. 34 bis Occupazioni con antenne e ripetitori:* Recepimento di nuovo inserimento normativo del comma 831 bis nell'art. 1 della legge 160/2019

- *Titolo V Servizio affissioni dirette*: Il titolo V viene riscritto per convertire il servizio pubbliche affissioni nel servizio affissioni dirette, avvalendosi della possibilità ammessa dalla legge 160/2019 che garantisce le affissioni dirette sociali (garantite). Gli articolo individuano gli impianti da destinare e il sistema tariffario nonché la procedura di richiesta
- *Art. 40 bis Rimborso e compensazione*
- *Art. 40 ter Ravvedimento operoso*: Viene introdotta la possibilità di sanare gli omessi pagamenti mediante il ravvedimento operoso
- *Art. 42 Sanzioni e indennità*: Aggiornato l'articolo sulle sanzioni in ragione die chiarimenti ministeriali
- *Art. 45 bis Funzionario responsabile*: Inserimento della figura di responsabile
- *Art. 52 Attività edile*: Soppresso il comma 2 in quanto disciplina squisitamente tariffaria
- *Art 67 Regime transitorio*: Soppresso

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

VISTO il comunicato del Dipartimento Finanze del 23 marzo 2021 in materia di pubblicazione di regolamenti e delibere tariffarie, a mente del quale, *regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni;*

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del D. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- la legge 197/2022, articolo 1 comma 775, che differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio 2022/2024 degli enti locali ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 19 aprile 2023 che ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023, ai sensi

dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'ente;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 19.08.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Definizione del nuovo assetto organizzativo del Comune di Torri del Benaco e individuazione delle aree delle posizioni organizzative. Approvazione organigramma/funzionigramma";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 21.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato 2023-2025;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 21.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizi 2023-2025;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, e successive, con le quali è stato approvato e modificato il PEG per il periodo 2023-2025;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di legge;

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Tutto ciò premesso e considerato;

Il Sindaco-Presidente dichiara aperta la discussione;

Successivamente, il Sindaco-Presidente, nessuno intervenendo, dichiara chiusa la discussione e procede con la votazione, la quale, espressa per alzata di mano, nei modi e nelle forme di legge, ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 10 (dieci)
Consiglieri assenti:	n. 1 (uno) (Giramonti Ugo)
Favorevoli:	n. 10 (dieci) (unanimità)
Contrari:	n. ==
Astenuti:	n. ==

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI APPROVARE le modifiche al *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-836, comprensivo delle modifiche descritte in premessa e riportato in allegato A) alla presente delibera;
3. DI DARE ATTO che il Regolamento si compone di n. 67 articoli e dell'allegato A) *Definizione e classificazione delle strade, aree e spazi pubblici* riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;

4. DI PROCEDERE alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
5. DI STABILIRE che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico che sono state oggetto di modifica con il presente atto, decorrono dall'1.1.2023, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge 388/2000;
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, ai Responsabili delle Aree delle Posizioni Organizzative.

Successivamente il Presidente chiede, con separata votazione, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

EFFETTUATA la votazione ed eseguito il computo dei voti che danno i seguenti risultati che sono stati proclamati dal Presidente:

Consiglieri presenti:	n. 10 (dieci)
Consiglieri assenti:	n. 1 (uno) (Giramonti Ugo)
Favorevoli:	n. 10 (dieci) (unanimità)
Contrari:	n. ==
Astenuti:	n. ==

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Nicotra Stefano

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Milena Gaglio

(atto sottoscritto digitalmente)